



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Il giudice del lavoro, dr. Patrizia Mirenda, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 19 settembre 2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare *ante causa* ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. [redacted] 2017 R.G. promosso da:
[redacted] nata a [redacted] rappresentata e difesa, per procura
rilasciata in calce al ricorso, dall'avvocato Vincenzo La Cava;

-ricorrente-

contro

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del ministro *pro tempore* -
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria
– Ufficio Scolastico provinciale di Catania;**

-convenuti-

IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 13 luglio 2017 [redacted], che al fine di maturare punteggio di servizio utile all'avanzamento nella graduatoria ad esaurimento nella quale era iscritta per la classe di concorso AAAA scuola dell'infanzia aveva prestato servizio, negli anni scolastici compresi tra il 1999/2000 ed il 2007/2008, presso l'Istituto Scolastico Paritario [redacted] deduceva che dopo l'approvazione della L. 10 marzo 2000, n. 62 (*"Norme per la parità scolastica"*) l'articolo 2 comma 2 del D.L. 25/5/2001 aveva disposto che i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla detta legge sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali e che in applicazione della detta norma anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente avevano disposto l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Riferiva, quindi, di essere stata immessa in ruolo per effetto dello scorrimento della graduatoria ad esaurimento con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2014 per la classe di concorso AAAA e che la sede di titolarità giuridica era ad Alessandria mentre [redacted] presso l'istituto [redacted] si trovava per effetto di assegnazione provvisoria limitata all'anno scolastico 2016/2017.

Sosteneva di avere interesse alla piena valutazione del servizio svolto nella scuola paritaria sia ai fini della ricostruzione della carriera conseguentemente all'immissione in ruolo, sia per l'assegnazione del punteggio scaturente dal servizio prestato nella detta scuola da far valere nelle periodiche operazioni di



servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia 0007 (Provincia di Catania), in base al corretto e maggior punteggio di mobilità, in questa fase riconosciuto.

La complessità della normativa di riferimento, la novità della questione e le oscillazioni riscontrate nella giurisprudenza di merito [redacted] [redacted] [redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dr. Patrizia Mirenda, pronunciando nel procedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.* iscritto al n. 7609/2017 R.G., così statuisce:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispongono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile, dichiara il diritto di [redacted] [redacted] alla valutazione nella graduatoria per la mobilità, a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio di insegnamento prestato per otto anni in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale nonché il diritto della ricorrente a conseguire, nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso una istituzione scolastica ricadente nell'ambito Sicilia 0007 (Provincia di Catania), sulla base del punteggio posseduto.

Ordina, in conseguenza, alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di attribuire [redacted] [redacted] ulteriori punti 24 ai fini delle operazioni di mobilità, con conseguente assegnazione della sede di servizio ad essa spettante nell'ambito Sicilia 0007 (Provincia di Catania), in base al corretto e maggior punteggio di mobilità, in questa fase riconosciuto.

[redacted]
Si comunichi.

Catania, 10 ottobre 2017

Il giudice del lavoro
dr. Patrizia Mirenda

